

## COMUNE DI MATERA

**Rep. n. -----**

Contratto di affidamento del servizio di copertura assicurativa – Lotto ---- - **CIG:**

### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, addì ----- del mese di -----, in Matera e presso la Sede Comunale, sita in Via Aldo Moro, innanzi a me, **Dott.ssa BASTA Francesca**, Segretario Generale del Comune di Matera, autorizzata al rogito dei contratti in cui è parte l'Ente, ai sensi dell'Art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i Signori:

**1)– La Dott.ssa TOMMASELLI Delia Maria**, nata a Matera il diciassette settembre millenovecentocinquantanove, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI MATERA** (Codice Fiscale 80002870774) che legalmente rappresenta a norma del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale nella sua qualità di Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie, giusta Decreto Sindacale Prot. n. 82700/2018 del 06/11/2018; di seguito nel presente atto denominato semplicemente “stazione appaltante”;

**2) – Il sig. -----**, nato a ----- il ----- e domiciliato, per la carica, presso la sede legale, nella sua qualità di ----- della Impresa -----, con sede legale in ----- alla via ----- n. -----; codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di ----- numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo: -----; che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola; di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”.

Io Segretario Comunale sono certa della identità personale, qualifica e poteri dei costituiti, i quali stipulano il presente atto d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciando all'assistenza dei testimoni.

**P R E M E S S O:**

1. Che con Determinazione Dirigenziale RCG n. ----- del ----- (n.DetSet ----- del -----):

a)- sono stati approvati gli atti tecnico-amministrativi relativi al servizio di copertura assicurativa, suddiviso in 5 lotti, nei quali è riportato il sottostante quadro economico complessivo:

A)- Servizi: Euro ----- così distinti:

A1)- Lotto 1: Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/O) Euro -----

A2)- Lotto 2: Rischio morte ed invalidità permanente da rischio professionale (INFORTUNI) Euro -----

A3)- Lotto 3: KASKO Euro -----

A4)- Lotto 4: Libro Matricola RCA e CVT (RCA e LM) Euro -----

A5)- Lotto 5: RISCHIO FURTO, RAPINA E PORTAVALORI (FURTO) Euro -----

B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione: Euro -----

C)- Totale complessivo: Euro -----

b)- è stato stabilito di procedere all'appalto del suddetto servizio mediante procedura aperta da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, nel seguito "codice dei contratti".

2. Che la stazione appaltante ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara a livello europeo e a livello nazionale ai sensi degli artt. 84 e 85 del D.Lgs. n. 36/2023, fissando il termine di ricezione delle offerte al ---- alle ore ----

3. Che, esperita la procedura aperta in n. ----- sedute nei giorni ----- con Determinazione Dirigenziale RCG n. ----- del ----- si è provveduto:

1) ad approvare i verbali di gara;

2) ad aggiudicare il Lotto ---- dell'appalto in oggetto alla Impresa -----, verso il corrispettivo di euro -----, al netto del ribasso, offerto ed accettato, sull'importo del servizio posto a base di gara di euro -----

**TUTTO CIO' PREMESSO** le parti convengono e stipulano quanto segue:

## **ART. 1- OGGETTO DEL CONTRATTO.**

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio di copertura assicurativa – LOTTO -----

Il servizio dovrà essere svolto in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative nazionali e regionali ed al Capitolato approvato con la Determinazione dirigenziale DSG n. ----- del ----- in premessa citata, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

2. Il servizio è onnicomprensivo di ogni prestazione ed oneri necessari ad assicurare la perfetta esecuzione delle attività nel rispetto delle norme ed autorizzazioni di legge.

## **ART. 2) - DURATA DEL SERVIZIO.**

La durata del servizio viene fissata in anni ----- dalla data di avvio, con effetti dalle ore ----- del ----- e scadenza alle ore ----- del -----, salvo proroghe tecniche per la conclusione dello stesso.

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206 e ss.mm.ii., Codice del Consumo.

Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private relativamente all'obbligo di durata annuale del contratto, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP.

Il presente contratto ha decorrenza e scadenza come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È attribuita alle parti la facoltà di recedere dal presente contratto a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 90 (novanta) giorni prima di ogni scadenza annuale.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla stazione appaltante la proroga dell'assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. La stazione

appaltante s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo "PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE", salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 180 (centottanta) giorni. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 (un trecentosessantesimo) del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

### **ART. 3) - CORRISPETTIVO.**

Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all'appaltatore ammonta ad euro ----- al netto del ribasso, offerto ed accettato, sull'importo complessivo posto a base d'asta di euro -----

Si dà atto che con la Determinazione dirigenziale RCG n. ----- del -----, in premessa citata, è stata impegnata, su apposito capitolo del Bilancio comunale, la spesa occorrente per l'espletamento del servizio affidato.

### **ART. 4)- PAGAMENTO DEL PREMIO.**

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:

- entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla stazione appaltante. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della stazione appaltante al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la stazione appaltante dà atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della stazione appaltante stessa.

Ai fini della liquidazione del premio l'appaltatore è tenuto a comunicare tutte le informazioni inerenti la propria posizione previdenziale ed assicurativa, nonché quelle relative ad eventuali subappaltatori, per gli adempimenti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche, integrazioni e circolari attuative.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'appaltatore, o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

Analogamente, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e successive modifiche, qualora venisse riscontrata una situazione di non regolarità fiscale sarà diritto della stazione appaltante sospendere i pagamenti in corso all'appaltatore, fino a quando l'appaltatore stesso non avrà provveduto alla regolarizzazione della propria posizione, fatti salvi gli altri adempimenti di Legge.

**ART. 5)- VARIAZIONI DI RISCHIO.**

La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né la cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il contraente o l'assicurato non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della stazione appaltante, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della stazione appaltante o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità). La stazione appaltante ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la stazione appaltante, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall'assicurazione, con preavviso di 60 giorni.

Nel caso di diminuzione del rischio la stazione appaltante è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Gli adeguamenti del premio in caso di aggravamento o diminuzione del rischio vengono corrisposti in sede di regolazione del premio; nel caso di diminuzione del rischio la stazione appaltante corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

#### **ART. 6)- TRACCIABILITA' FINANZIARIA.**

L'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010.

Il contratto si intenderà risolto in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della stazione appaltante Poste Italiane Spa come previsto dalla suddetta Legge.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010, procederà immediatamente alla risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, incluse le eventuali imprese mandanti, sia inserita, a pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ognuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: il Codice identificativo della gara (CIG) relativo al servizio è il seguente: -----

**ART. 7) - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio.

4. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Durc On Line Prot. ----- del ----- con scadenza validità in data -----

**ART. 8)- GARANZIE.**

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore ha costituito garanzia definitiva, mediante polizza fidejussoria assicurativa n. ----- emessa in ----- il ----- dalla ----- per l'importo di euro -----

**ART. 9)- ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE.**

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

2. Si prende atto che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, successivamente modificato dal D.L. n. 77/2021, in relazione all'appaltatore è stata inoltrata la richiesta di informazione antimafia liberatoria Prot.n. ----- in data ----- utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia.

Nelle more dell'espletamento delle verifiche occorrenti al rilascio della liberatoria, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'invio della richiesta, è stata rilasciata, in data -----, informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 76/2020 richiamato, in forza del quale il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva.

Secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, successivamente modificato dal D.L. n. 77/2021, infatti, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per



l'esecuzione del rimanente, entro i limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'art. 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

**ART. 10)- DOMICILIO DELL'APPALTATORE.**

Agli effetti del contratto, l'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede legale del Comune di Matera.

**ART. 11)- CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI.**

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 ("Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici"), con la sottoscrizione del presente atto e con riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso, l'appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto D.P.R. n.62/2013 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013) e dal "Codice di comportamento aziendale del Comune di Matera" (approvato con Deliberazione di G.C. n.10 del 30/01/2014 e da ultimo aggiornato con Deliberazione di G.C. n.22 del 28/01/2016), il quale ultimo viene sottoscritto unitamente al presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del "Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici" e del "Codice di comportamento aziendale del Comune di Matera" da esso sottoscritto, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi di cui al "Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici" ed al "Codice di comportamento aziendale del Comune di Matera" può costituire causa di risoluzione contrattuale.

L'Amministrazione verificata l'eventuale violazione contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali

controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

**ART. 12)- CLAUSOLA ANTICORRUZIONE.**

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente atto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro e conferito incarichi professionali, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti del Comune di Matera che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso.

**ART. 13)- ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI.**

Ai sensi dell'art.4, comma 6, del D.P.R. n.62/2013 ("Codice di comportamento dei dipendenti Pubblici"), il dirigente del Settore Risorse economiche e finanziarie il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Matera e l'appaltatore, sotto la propria diretta responsabilità, dichiarano che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dirigente ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento.

**ART. 14)- PATTO D'INTEGRITÀ.**

Costituisce parte integrante del presente contratto e ad esso viene allegato, il "Patto d'integrità" (il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.559 del 24/10/2017) sottoscritto per accettazione dall'appaltatore e da esso presentato insieme all'offerta di gara.

**ART. 15) PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.**

1. La stazione appaltante e l'appaltatore si impegnano all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo d'Intesa per la Legalità sottoscritto dalla Prefettura di Matera e dal Comune di Matera in data 7 dicembre 2022, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 83/2023 del 14/03/2023.

A tal fine il suddetto Protocollo di “Intesa per la legalità”:

**a)-** viene sottoscritto dalla stazione appaltante e dall'appaltatore unitamente al presente contratto per accettazione incondizionata;

**b)-** viene allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

L'appaltatore dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 7 del Protocollo d'Intesa per la Legalità.

**2.** Ai sensi dell'art. 3.1 del predetto Protocollo d'Intesa per la legalità, l'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria, per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione Appaltante risolve il contratto, avvalendosi di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale.

**3.** Ai sensi dell'art. 3.2 del Protocollo di Intesa, all'inverarsi delle condizioni di cui al punto precedente, l'esercizio della potestà risolutiva da parte della Stazione Appaltante ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di

avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne dà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore alle condizioni previste dall'articolo 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e ss.mm.ii.

4. Ai sensi dell'art. 4.1 del Protocollo di Intesa per la Legalità, l'appaltatore si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti del rappresentante legale dell'appaltatore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l'Autorità Giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la Stazione Appaltante.

5. Ai sensi dell'art. 4.2 del Protocollo di Intesa per la Legalità:

- l'Appaltatore assume a proprio carico ogni onere eventualmente derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
- in caso di ricorso alla cessione del credito da parte dell'Appaltatore, l'efficacia di questa sarà sospensivamente subordinata alla previa acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, della documentazione relativa al soggetto cessionario per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia. Nel caso il subappaltatore intendesse cedere il proprio credito, sarà tenuto, a propria volta, a trasmettere la medesima documentazione relativa al cessionario alla Stazione Appaltante affinché provveda all'acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia.

- l'Appaltatore e tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione del servizio si impegnano a ricorrere al distacco della manodopera solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante all'ingresso sul luogo di lavoro dei lavoratori distaccati. Detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 sull'impresa distaccante.

**6.** Ai sensi dell'art. 4.3 del Protocollo di Intesa per la Legalità, la Stazione Appaltante e l'Appaltatore si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo deve essere contrattualmente assunto dai soggetti della filiera.

**7.** L'Appaltatore si impegna a:

- mettere a disposizione della Prefettura, in caso di richiesta, i dati relativi ai propri dipendenti, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale, l'indicazione del codice fiscale, oltre alle sue generalità complete;

- mettere a disposizione della Prefettura i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare l'organico;

- mettere a disposizione della Prefettura le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui alla presente disposizione vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

**8.** Ai sensi dell'art. 8 del Protocollo d'Intesa per la legalità l'appaltatore si impegna ad assicurare che il personale presente sui luoghi di lavoro esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art.18, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art.5 della legge 13 agosto 2010, n.136, anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro e che sia in possesso di un documento di identità in corso di validità.

**9.** L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Articolo 16 comporta l'applicazione in capo all'Appaltatore, o ai soggetti della filiera, delle sanzioni previste dall'art. 7 dell'allegato Protocollo di Intesa per la Legalità che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

**10.** Tutte le disposizioni del Protocollo di Intesa per la Legalità, sottoscritto dall'appaltatore in sede di presentazione dell'offerta, sono vincolanti per l'appaltatore, laddove applicabili alla prestazione contrattualizzata, anche se non richiamate all'interno del presente articolo. La loro eventuale inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 7 del medesimo Protocollo di Intesa per la Legalità.

#### **ART. 16)- TRATTAMENTO DEI DATI.**

**1.** L'appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara e deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.

**2.** Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale/delegato dell'appaltatore dichiara di essere a conoscenza dei trattamenti dei dati personali che saranno effettuati e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.

**3.** Con la sottoscrizione del Contratto, l'appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati

Personalì. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, pertinenti e necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

4. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove l'appaltatore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Comune di Matera "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; nel caso, l'appaltatore si impegna ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento da parte del Comune relativamente ai dati personali di cui lo stesso è Titolare del trattamento e che potranno essere trattati dall'appaltatore nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni contrattualmente previste.

5. Nel caso in cui l'appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Comune, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Comune diffiderà l'appaltatore ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Comune in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

6. L'appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

#### **ART. 17)- SPESE CONTRATTUALI .**

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto del servizio in parola sono a carico dell'appaltatore.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ai sensi del D.M. 22/02/2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l'importo di euro 45,00 (quarantacinquevirgolazerozero).

Richiesto, io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, redatto da me e con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di strumenti informatici su numero ----- facciate per intero più righe ----- della ----- facciata a video, dandone lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, come segue:

- La Dott.ssa DELIA MARIA TOMMASELLI, nata a Matera il diciassette settembre millenovecentocinquantanove, nella sua qualità di Dirigente del Settore "Risorse Economiche e Finanziarie" del Comune di Matera (Codice fiscale 80002870774), della cui identità sono certa, mediante l'apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 - Codice di Amministrazione digitale (CAD), rilasciata dalla Regione Basilicata, la cui validità è stata da me accertata, ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013, mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo [www.firma.infocert.it](http://www.firma.infocert.it);

- Il sig. -----, nato a ----- il ----- e domiciliato, per la carica, presso la sede legale, nella sua qualità di ----- della Impresa ----- (Codice fiscale: -----), della cui identità sono certa, mediante l'apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 - Codice di Amministrazione digitale (CAD), rilasciata dalla Regione Basilicata, la cui validità è stata da me accertata, ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013, mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo [www.firma.infocert.it](http://www.firma.infocert.it).

In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

IL DIRIGENTE (firmato digitalmente)

L'APPALTATORE (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE (firmato digitalmente)